



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 243 del 28/03/2023

**OGGETTO: B.R. – MATRICOLA N. 6087 COADIUTORE
AMMINISTRATIVO PERSONALE DI SUPPORTO - PRESA
D'ATTO MANCATO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Bertolami Silvia

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il Dirigente/Funziionario: Sala Claudia

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che contratto individuale di lavoro prot. n. 38 del 24.01.2023 si è costituito tra questa Azienda e B.R. (matr. n. 6087) un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in qualità di Coadiutore Amministrativo Area del personale di supporto, a decorrere dal 01.02.2023;

Dato atto che:

- nel suddetto contratto è previsto che il rapporto di lavoro deve intendersi soggetto al periodo di prova di due mesi, così come stabilito dall'art. 40 del C.C.N.L. del Personale del Comparto Sanità sottoscritto il 02.11.2022 e che, al fine del compimento del suddetto periodo, si deve tenere conto del solo servizio effettivo prestato, con esclusione di assenze per malattie e di altri permessi o congedi previsti da Leggi e Regolamenti vigenti;
- nel sopracitato art. 40, c. 5 viene precisato che: "decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso; il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte";

Viste le note prot. n. 18389 del 20.03.2023 e n. 19463 del 22.03.2023 - che si omette di allegare per motivi di riservatezza – con cui il Direttore della Struttura di assegnazione del dipendente in questione evidenzia che il medesimo, sottoposto a periodo di prova ai sensi dell'art. 40 C.C.N.L. del Personale del Comparto Sanità 02.11.2022, non supera con esito positivo il periodo di prova;

Considerato che, a seguito di ricognizione condotta, il sunnominato non ha effettuato a tutto il 23.03.2023 assenze dal servizio e che alla data del 31.03.2023 avrà maturato n. 4 giorni di ferie e un giorno di festività soppresse, si determina la conclusione del periodo di prova in data 05.04.2023;

Ritenuto pertanto di risolvere il contratto di lavoro di che trattasi anticipatamente rispetto al termine del periodo di prova, e quindi a decorrere dal 01.04.2023, con la fruizione del periodo di ferie maturato;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1. **Di disporre**, per tutto quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art. 40 del C.C.N.L. Comparto Sanità 02.11.2022, la risoluzione, a decorrere dal 01.04.2023, del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurato con B.R. (matr. n. 6087), in qualità di Coadiutore Amministrativo Area del personale di supporto, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva, in correlazione all'esito negativo del periodo di prova a cui il dipendente è stato ad oggi sottoposto.
2. **Di precisare** che entro tale termine, il dipendente in questione dovrà usufruire di tutte le giornate di ferie maturate;
3. **Di incaricare** la S.O.C. Gestione del Personale e Relazioni Sindacali di provvedere alla comunicazione all'interessato e al Responsabile di afferenza quanto con il presente atto determinato.
4. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.